

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1984-A</sup> —

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE V E VI

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - PARTECIPAZIONI  
STATALI — FINANZE E TESORO)

(RELATORI *per la maggioranza*: **BASSI** *per la V Commissione*;  
**GORIA** *per la VI Commissione*)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**COSSIGA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**REVIGLIO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**LA MALFA**)

COL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(**BISAGLIA**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(**FOSCHI**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(**DE MICHELIS**)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO  
(**CAPRIA**)

*Presentato il 1° settembre 1980*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia  
tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere  
la competitività del sistema industriale e ad incentivare  
l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno

*Presentata il 19 settembre 1980*

## RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Commissioni riunite, Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali e Finanze e tesoro, hanno iniziato, sin dalla mattina di lunedì 8 settembre, l'esame preliminare del disegno di conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, presentato dal Governo in prima lettura alla Camera dei deputati il 1° settembre 1980, e subito assegnato in sede referente alle due Commissioni congiunte, con i pareri della I, della XI, della XII e della XIII Commissione, che si allegano alla presente relazione.

Detto esame si è protratto per oltre 42 ore da parte delle Commissioni riunite, nel corso di otto giorni, intervallato dal lavoro preliminare di un Comitato ristretto per un primo apprezzamento del consistente numero di emendamenti presentati e per un più rapido confronto con il Governo delle posizioni manifestate dai vari gruppi. La rilevanza di tali posizioni ed il comune impegno di rispettare i termini assegnati dalla Presidenza della Camera, condiviso da tutti i gruppi, ha consigliato però, dopo solo due sedute del Comitato ristretto, per circa 10 ore, di ripetere e completare l'esame di tutti gli articoli e dei numerosi emendamenti direttamente in seduta plenaria.

Tale esame si è concluso la sera di giovedì 18 e, non essendo stata autorizzata la relazione orale ai relatori è rimasto un solo giorno per depositare in tempo utile per la stampa la relazione scritta.

Tanto i relatori debbono rappresentare ai colleghi per giustificare la essenzialità, la possibile incompletezza ed eventuali imprecisioni formali in cui incorreranno, riservandosi di integrarla oralmente — quando necessario — nel corso del dibattito in Aula, nel rendere i pareri sui singoli emendamenti ed in sede di replica.

Come è noto, il Governo ha ritenuto di emanare in data 30 agosto 1980 il decreto-legge n. 503 per proseguire la complessiva manovra economica, avviata nei primi dello scorso mese di luglio con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288 e 9 luglio 1980, n. 301, nel momento in cui tali decreti andavano a decadere per mancata conversione nei termini costituzionali. Tale nuovo decreto-legge, formalmente diverso, si diversifica parzialmente dai due precedenti anche nella sostanza, essendo state introdotte in esso le modifiche apportate dal Senato nel corso della prima lettura dei due decreti poi decaduti. Gli effetti di tale decadenza ed i termini temporali di validità delle precedenti e delle nuove norme, il Governo ha ritenuto di dover regolare in via di necessità e di urgenza con l'articolo 89 del nuovo decreto-legge, proponendosi di completare e perfezionare tale saldatura con il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. In proposito la Commissione Affari costituzionali ha proposto di provvedere concentrando le disposizioni relative tutte nell'articolo unico di conversione, e le Commissioni riunite hanno concordato di proporre all'Aula la soppressione dell'articolo 89 ed un emendamento compensativo da introdurre nell'articolo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

unico della legge di conversione al momento opportuno.

Su questa delicata materia i relatori di maggioranza hanno il dovere di informare l'Assemblea che sin dalla prima riunione delle Commissioni congiunte da parte di deputati delle opposizioni sono state sollevate diverse eccezioni di incostituzionalità che non sono state poste ai voti per motivi regolamentari.

Esse vertono, per un verso, oltre che sulla accennata questione della ripetizione sulla contestazione dei motivi di necessità e di urgenza, avuto riguardo alla gran parte dei contenuti del decreto, e per altro verso sulla asserita violazione dell'articolo 53 della Costituzione che verrebbe a realizzarsi nella parte tributaria (concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e progressività delle imposte).

I deputati che hanno svolto tali eccezioni si sono riservati di proporle formalmente alla Assemblea in via pregiudiziale, e di tanto si dà doverosa informazione ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento della Camera dei deputati.

Nella ampia relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, il Governo, in parte con nuove considerazioni e richiamandosi in parte alle relazioni presentate a suo tempo al Senato sui due precedenti disegni di legge di conversione dei decreti decaduti, spiega i motivi di necessità e di urgenza che giustificano la sua iniziativa ed illustra i motivi ed i criteri che hanno ispirato la complessa ed articolata manovra di politica economica che il Governo ha inteso solo avviare con il decreto in esame, ma che in essa non si esaurisce, per, come meglio illustra in altro documento preliminare del luglio 1980 contenente « lineamenti di politica economica a medio termine e determinazione delle priorità ».

Relazioni tutte, e documenti, che i relatori di maggioranza condividono e cui si richiamano — in linea generale e di principio — anche per la brevità del tempo concesso per la redazione di una nuova relazione, quale premessa ad alcune considerazioni essenziali od aggiuntive, che

in questa sede potranno svolgere, unitamente a brevi indicazioni sulle varianti proposte al testo del Governo dalle Commissioni riunite, che hanno accolto alcune proposte migliorative ed integrative delle opposizioni e della stessa maggioranza.

Il complesso degli emendamenti e subemendamenti singolarmente esaminati dalle Commissioni riunite, ed illustrati dai presentatori è stato di circa 500. Molti sono stati ritirati dai presentatori, talvolta con riserva di ripresentazione in Aula, e molti respinti. Gli emendamenti accolti in sede referente, per come risulta dal documento al nostro esame in cui il testo proposto dal Governo è raffrontato con quello licenziato dalle Commissioni riunite, ammontano a n. 47.

## CONSIDERAZIONI GENERALI.

La discussione sulle linee generali svolta in Commissione ha preso le mosse dalla analisi, largamente condivisa, della situazione così come si presentava alla fine di giugno e come è andata evolvendo.

Il quadro economico in cui operatori economici ed autorità di governo devono muoversi è andato, infatti, progressivamente appesantendosi negli ultimi mesi: il tasso d'inflazione si è mantenuto su livelli elevatissimi mentre il *deficit* commerciale ha raggiunto valori estremamente preoccupanti. Questi due fenomeni sono strettamente connessi in quanto il forte differenziale inflazionistico con i paesi nostri concorrenti — che si ripercuote direttamente sui costi attraverso i meccanismi di indicizzazione — ha compromesso gravemente, come gli operatori economici hanno potuto riscontrare in modo diretto, la nostra competitività. Pressioni crescenti sulla moneta sono state la logica conseguenza degli squilibri intervenuti nel processo di formazione del reddito. Anche l'attività produttiva ha subito un pesante rallentamento e si sono cominciati ad avvertire i primi dolorosi riflessi sui livelli occupazionali.

Nel sottolineare — con la priorità dovuta ai problemi urgenti — gli aspetti ne-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gativi dell'attuale situazione economica, non si può fare a meno, peraltro, di porre in evidenza anche alcuni aspetti che consentono un giudizio più compiuto. Anche se alcuni elementi — primo fra tutti, come già detto, il tasso di inflazione — contraddistinguono negativamente il nostro paese, non si può trascurare il fatto che si tratta di un quadro negativo comune alla gran parte dei paesi industriali. La recessione, che almeno in parte sconta i pesantissimi aumenti dei prezzi petroliferi del 1979, non sta risparmiando nessuno dei paesi industrializzati pur se in alcuni si manifesta ancora come forte rallentamento di attività più che come caduta drastica dei livelli produttivi ed occupazionali. L'Italia, anzi, è — sotto questo profilo — tra i paesi che stanno risentendo in misura minore della crisi in atto anche tenendo conto del fatto che nel 1979 e nei primi mesi del 1980 l'espansione produttiva ha registrato dimensioni e ritmi eccezionali; lo dimostrano i livelli *record* raggiunti nello sviluppo del reddito e del prodotto industriale nello scorso anno e all'inizio dell'anno in corso e che fanno prevedere risultati positivi pur se più contenuti anche per l'intero 1980 nonostante la stasi degli ultimi mesi.

Il nostro sistema produttivo ha risposto infatti con rapidità alle sollecitazioni della domanda, e la produttività del lavoro sembra avere reagito positivamente agli stimoli del mercato.

Nel contempo abbiamo tuttavia dovuto constatare: la fragilità di una ripresa non preceduta da un regolare processo di accumulazione del capitale, e la labilità delle nostre quote di mercato internazionale e gli effetti perversi di un processo di amplificazione tipico della nostra economia che di fronte al peggioramento dei termini di scambio spinge abitualmente l'inflazione italiana a tassi quasi doppi di quella di altri paesi europei.

Questi pericoli erano ben presenti quando, dodici mesi fa, furono fissati con prudenza i limiti del *deficit* pubblico e il tetto della espansione degli aggregati monetari e fu confermato l'impegno a tenere il cambio nell'ambito delle fluttuazioni comu-

nitarie, ancorando così la nostra moneta a quelle maggiormente stabili.

D'altra parte, non si può non rilevare che, per il 1980 il credito totale interno, coerentemente con quella impostazione, dovrebbe rispettare la linea di evoluzione stabilita dodici mesi fa, mentre anche per merito delle entrate fiscali, che si attesteranno ben al di sopra delle previsioni, il ricorso del settore pubblico al mercato dovrebbe risultare lievemente inferiore a quello stabilito all'inizio dell'anno.

Tuttavia, il gonfiamento della domanda per consumi, al di là delle previsioni, è stato un obiettivo fattore di inflazione ed ha peggiorato l'andamento della bilancia dei pagamenti spingendo le imprese a trascurare i mercati esteri per rifornire i mercati interni; ne sono derivate, specie in giugno, tensioni sul mercato dei cambi e speculazioni contro la lira.

Qualcuno ritiene di poter proiettare nel futuro ed anche nell'inverno che si avvicina questa situazione, ma il ridimensionamento in corso dall'inizio dell'estate dei livelli produttivi su valori più compatibili con la situazione internazionale dovrebbe permettere di ridurre l'assorbimento all'interno della produzione e di migliorare perciò sostanzialmente la bilancia dei pagamenti dell'ultima parte dell'anno.

Dover contare su una flessione della produzione per riequilibrare l'inflazione e i conti con l'estero è però una dura necessità a cui non dobbiamo però rassegnarci, seppure mentre è in atto, a livello mondiale, una fase congiunturale recessiva, in mancanza di alcuni aggiustamenti dei comportamenti di ciascuno, non sembra possibile andare controcorrente.

Il procedere della crisi, in cui si cumulano fattori di varia natura che come altrettanti nodi stanno venendo al pettine inesorabilmente, ha portato ad un evidente appesantimento delle aspettative economiche soprattutto tra gli operatori che ne sono direttamente investiti: non è un mistero — lo ha posto in evidenza una indagine dell'ISCO — che due operatori su tre si dichiarano pessimisti per l'evoluzione a breve termine dell'economia, anche perché si stanno manifestando gli ine-

vitabili connotati delle crisi economiche che perpetuano per un tempo non breve i loro effetti: il minore utilizzo degli impianti conseguente alla riduzione della domanda porta ad un eccesso di capacità produttiva ed al ricorso alla Cassa integrazione — che evoca la drammatica immagine della disoccupazione — con conseguenze negative sul processo di investimento che rischia di subire una nuova pesante battuta d'arresto proprio quando aveva ripreso un dinamismo inconsueto e promettente.

È necessario fare ogni sforzo per ricondurre le aspettative degli imprenditori ai termini reali della situazione attuale e delle prospettive che si possono cogliere in un quadro internazionale sempre incerto e mutevole; perché il maggiore pericolo a cui andiamo incontro è che la crisi si avviti al di là delle sue stesse dimensioni oggettive per l'effetto moltiplicativo delle aspettative pessimistiche e del disimpegno che esse possono provocare.

Qualche sintomo positivo non manca anche nell'attuale quadro congiunturale, come il rallentamento avvertito in luglio nella crescita dei prezzi all'ingrosso che riflette una provvidenziale stazionarietà nelle quotazioni delle materie prime sui mercati internazionali connessa a sua volta alla caduta della domanda mondiale conseguente alla recessione in atto, e il dimezzamento nel tasso di incremento nel costo della vita avvertito in agosto nelle maggiori città al quale, oltre ai fattori stagionali dovrebbe aver concorso anche la minore tensione dei prezzi all'ingrosso.

Questi elementi non vogliono attenuare la gravità dei problemi incombenti, ma porli nella loro giusta dimensione: la portata internazionale della crisi e delle spinte inflazionistiche deve portare ad intensificare al massimo i contatti per concertare tutte quelle misure idonee ad attaccare le radici « esogene » e ad impedire che si aggravino per il sovrapporsi di comportamenti inappropriati o di manovre speculative che ad un solo paese sarebbe difficile fronteggiare. I vertici con i principali paesi dell'occidente hanno avuto anche questo importante obiettivo ed in essi

sono state prese decisioni operative di grande rilievo.

Ma i fattori « interni » delle difficoltà del nostro paese hanno richiesto provvedimenti urgenti che — nonostante il travagliato iter parlamentare — hanno già consentito di arginare gli squilibri più dirompendi, migliorando la competitività delle imprese.

La capacità di tenuta della nostra economia, d'altra parte, si sta rivelando superiore al previsto: gravi crisi settoriali esplose in comparti chiave del nostro sistema produttivo come il settore automobilistico o da tempo presenti tanto da apparire ormai endemiche come nella chimica e nella siderurgia, saranno attaccate con provvedimenti adeguati per risollevarne la situazione dei settori colpiti pur nei limiti posti dalla crisi che li investe a livello mondiale.

Queste considerazioni generali sulla situazione economica del Paese e sulle sue prospettive nel breve periodo, sono, a parere dei relatori, alla base dei provvedimenti presentati dal Governo e hanno trovato un ampio riscontro nella discussione preliminare svoltasi in Commissione.

Già si ebbe modo di rilevare, peraltro, i punti di convergenza verificatisi nella discussione sulle linee generali. Tutti i deputati intervenuti, pur con accenti diversi, hanno convenuto sull'analisi della situazione e più specificatamente sulla individuazione del tasso di inflazione e dello squilibrio della bilancia commerciale al netto dei prodotti petroliferi come elementi principali delle pesanti prospettive che sembrano presentarsi per l'economia italiana.

Anche in ordine ai fattori più importanti che stanno alla base della dinamica dei prezzi, tutte le forze politiche hanno convenuto di attribuire un ruolo rilevante alla domanda interna, in particolare rilevando come né l'andamento del deficit della finanza pubblica, né quello del costo del lavoro e tanto meno la politica del cambio, per come si sono sviluppati nel corso del 1979, paiono sufficienti a spiegare la prima, forte, fiam-

mata inflazionistica registrata a partire dal gennaio di questo anno.

Ancora un punto di convergenza di grande significato è stato verificato sugli obiettivi intermedi o comunque sulle linee fondamentali di una necessaria manovra a breve termine.

Tutti gli interventi hanno infatti individuato nel contenimento della domanda per i consumi familiari e nel recupero di quote di mercato internazionale attraverso una maggiore competitività delle nostre produzioni, i soli risultati capaci di convertire parte della domanda interna in domanda estera e quindi di vedere in essi la via utile ad assorbire, senza pesanti fasi recessive, le spinte inflazionistiche, allentando nel contempo il vincolo della bilancia dei pagamenti.

L'accordo, oltre che sulla analisi, tanto sull'andamento dei fenomeni quanto sulle sue cause principali, e sugli obiettivi a breve della politica economica, è sembrato essere generale anche su una prima scelta operativa fondamentale, chiaramente riscontrabile, nella politica seguita dal Governo negli ultimissimi mesi, ovvero la scelta relativa ad un complesso articolato di interventi, attenti sempre a registrare i risultati delle manovre precedenti, in alternativa alla possibilità di puntare con maggiore incisività su pochissime linee di azione.

#### TITOLO I.

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA.

Giustamente la discussione sulla prima parte del decreto-legge 503 ha coinvolto l'intera politica del prelievo 1980 e non soltanto gli aspetti specifici rinvenibili nel decreto in oggetto che alla luce di quanto richiamato più sopra, viene a configurarsi non già come semplice meccanismo di copertura finanziaria dei provvedimenti intesi a recuperare competitività, ma come parte, seppure non la maggiore, della politica di contenimento dei consumi finali interni per la quota delle famiglie.

Sotto tale aspetto conviene ricordare, pur in estrema sintesi, i dati fondamentali fornitici dal ministro Reviglio, almeno per quanto riguarda il ruolo della politica tributaria nel contesto della manovra complessiva.

A fronte delle più recenti stime, che considerano un incremento complessivo del prodotto interno lordo vicino al 23 per cento, il gettito tributario dovrebbe salire di circa il 30-31 per cento (dai 52 mila miliardi circa, del consuntivo 1979, agli oltre 68 mila miliardi delle previsioni più aggiornate relative al 1980), computando ovviamente nelle previsioni i 3400 miliardi circa imputabili alle manovre proposte all'inizio di luglio, delle quali il decreto che è al nostro esame, costituisce l'elemento più significativo.

Alla luce della situazione complessiva che testimonia una significativa partecipazione della politica tributaria alla manovra economica, così opportunamente affiancandosi alla più tradizionale manovra monetaria, non è parso poter registrare dissensi significativi neppure sulle scelte di fondo operate all'interno della manovra tributaria medesima.

Nessuna parte politica ha infatti manifestato chiaramente opzioni diverse, e non soltanto in ordine alle potenziali alternative riguardanti la crescita dei salari e delle pensioni o la manovra delle tariffe, ma neppure in ordine alla preferenza eventuale circa un intervento maggiore di quello già realizzato sulle imposte dirette invece che sulle imposte indirette.

Tutti, direttamente o indirettamente, hanno invece manifestato, in sintonia con il Governo, preoccupazioni orientate a che la manovra fosse per quanto possibile strutturale, gli interventi fossero intesi a ridurre fenomeni negativi, quali l'evasione in generale e il *fiscal drag* in particolare; e ancora a che la manovra fosse il meno possibile immediatamente incidente sui prezzi.

Nessuno può contestare, senza porre alternative precise, come tali preoccupazioni sono state largamente perseguite ed anche con successi rilevanti: la maggior parte della manovra può essere definita

« strutturale » e non meramente finanziaria; l'area della evasione, grazie soprattutto a misure adottate nel recente passato e agli annunci di nuove disposizioni, sembra in via di progressivo contenimento; il fenomeno del *fiscal drag*, almeno per l'ampia platea dei lavoratori dipendenti, si è ridotto, e rispetto al 1979 ha addirittura invertito la tendenza, tanto che, computando gli incrementi degli assegni familiari, il carico fiscale su un salario medio dovrebbe essersi ridotto di un punto rispetto all'anno precedente; l'incidenza diretta sui prezzi attraverso la crescita delle aliquote e delle imposte indirette è stata, per quanto possibile, contenuta anche in forza del parallelo intervento sui costi di produzione, realizzata attraverso la fiscalizzazione di una quota di oneri sociali.

Ed allora — si rilevò ancora nel dibattito sul decreto-legge n. 288 — d'accordo tutti sulla analisi della situazione e dei fenomeni più importanti che ad essa sottostanno; d'accordo sulla determinazione degli obiettivi di breve periodo; d'accordo sulle opzioni fondamentali relative alla manovra tributaria: da dove nascono gli elementi di dissenso? E quanto sono gravi? Il primo, il più grave, pare oggi come ieri di natura politica generale, e come tale sfugge alla competenza della relazione introduttiva.

Gli altri argomenti, più legati al decreto-legge n. 503, sono seri e meritevoli di attenzione.

Un primo elemento di dissenso concerne i tempi della manovra ed in particolare di quella parte della manovra realizzata prima con i due decreti decaduti ed ora con quello al nostro esame. I termini di critica sono però tutti orientati verso un loro ipotetico ritardo e dovrebbero, quindi, spingere ad una loro ancora più celere approvazione definitiva.

Un secondo elemento di dissenso concerne la loro efficacia per quanto, al di là dello sterile « non ci credo », sia in qualche modo misurabile. Il drenaggio di domanda operato con il richiamato complesso di manovre sul prelievo è sta-

to pesantemente contenuto dalla consistente crescita dei redditi disponibili delle famiglie, realizzata, soprattutto attraverso la trimestralizzazione della scala mobile per il pubblico impiego, e attraverso la crescita degli assegni familiari, per stare soltanto a due dei più significativi interventi orientati al sostegno dei redditi delle famiglie. A ben guardare, quindi, anche la più recente evoluzione dei prezzi e dell'andamento del commercio estero, il dubbio circa l'efficacia degli interventi proposti sembra, al limite, legittimo per quanto riguarda la sua insufficienza e non certo la esuberanza dei suoi effetti. Anche questa valutazione dovrà accelerare i tempi di discussione dei provvedimenti al nostro esame.

Una terza serie di problemi obiettivamente aperti concerne, infine, quelle che, con termine forse improprio, potremmo definire le « tecnicità » con le quali la manovra è stata sostanziata. Il dibattito in Commissione ha consentito, soprattutto per la prima parte del decreto-legge n. 503 di approfondirli e, nella maggior parte dei casi, di risolverli con miglioramenti anche significativi, al testo del Governo.

Come è noto e come si avrà occasione di specificare ulteriormente, il decreto n. 503 si articola nella sua prima parte su sette punti principali: l'unificazione e riduzione delle aliquote IVA (da 8 a 5); la modificazione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione dei carburanti; i ritocchi significativi all'imposta sugli alcol; l'esclusione dall'imposizione dei frutti delle obbligazioni emesse da istituti di credito speciale ai fini di incentivarne la sottoscrizione; la deducibilità delle spese chirurgiche in relazione all'imposta sui redditi; l'introduzione della ritenuta d'acconto sulle erogazioni delle varie casse integrazione guadagni ed infine due significative anticipazioni al 1980 di imposte dirette relative al 1981.

Sempre per quanto concerne la prima parte del decreto n. 503, modifiche significative e certamente migliorative, sono state portate dalle Commissioni riunite ai seguenti articoli: 1 (aliquota IVA sugli

impianti di depurazione) 2 (sale da cucina); 10 (forniture ad enti pubblici); 12 (regime IVA per l'agricoltura); 13 (cooperazione edilizia); 18, 22, 23, 25 e 26 (imposta di fabbricazione sugli alcoolici ed altri prodotti alimentari); 34 (anticipo imposte dirette).

## TITOLO II.

MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.

Mentre le disposizioni contenute nel Titolo I del decreto da convertire, oltre che ad assicurare parziale copertura alle maggiori spese disposte con gli articoli di questo titolo, sono orientate nel contempo ad un pur modesto contenimento della domanda interna per consumi e ad alcune razionalizzazioni strutturali del nostro sistema impositivo, quelle contenute nel Titolo II meglio dimostrano la volontà del Governo di contrastare la congiuntura e l'inflazione, evitando una caduta recessiva, e i conseguenti costi sociali, e puntando invece verso una ripresa degli investimenti produttivi ed una nuova fase di sviluppo, magari più contenuta, ma stabile.

Obiettivo essenziale a tal fine era dunque quello di ridare immediata competitività al nostro sistema industriale, mediante una riduzione dei costi, per una ripresa delle nostre esportazioni. Ed a tal uopo sono confermati, all'articolo 38 la già disposta fiscalizzazione degli oneri sociali, considerati impropri e dall'articolo 39 al 45 i vari interventi a sostegno delle esportazioni.

Ma, nella consapevolezza che questi sono da considerarsi provvedimenti di emergenza, rimane urgente accelerare quei necessari processi di riconversione e ristrutturazione del nostro sistema industriale, previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo le indicazioni dei relativi piani di settore.

In proposito, già nella discussione al Senato del decreto-legge n. 301 del 9 luglio 1980, era emersa la inadeguatezza della richiamata legge — ed insufficienza dei relativi stanziamenti — di fronte alle esigenze eccezionali di particolari settori dell'industria italiana, talché era stato introdotto nel disegno di legge di conversione un articolo aggiuntivo che delegava il Governo ad emanare, entro 45 giorni, norme aventi valore di legge per la utilizzazione allo specifico oggetto di un nuovo fondo triennale di 1.500 miliardi, da far confluire nel fondo della legge 675, ma da impegnarsi con la massima celerità e con particolari procedure.

Il Governo ha ritenuto opportunamente di inserire nel nuovo decreto-legge (all'articolo 37) la costituzione di tale fondo, e relativa normativa di impiego, al fine di renderlo immediatamente operante. Su tale iniziativa non sono emerse, nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, sostanziali contrarietà, ma solo alcune divergenze circa possibilità alternative di regolamentarne l'impiego (emendamento Ferrari) la cui definizione è stata rinviata all'Aula.

Nell'articolo 38 (fiscalizzazione degli oneri sociali) sono stati invece accolti emendamenti migliorativi in favore della occupazione femminile, mentre la maggioranza dei commissari, preso atto del rinnovato impegno del Governo ad estendere progressivamente, in tempi brevi, la fiscalizzazione degli oneri impropri ad altri settori in atto esclusi (pesca marittima, agricoltura e turismo, specie nel mezzogiorno, trasporti marittimi ed aerei e tutto il terziario) ha visto ritirati alcuni emendamenti, in merito proposti, respingendo quelli non ritirati. Più vivi contrasti ha suscitato l'esame del capo III, relativo ad interventi straordinari ed urgenti per i territori del Mezzogiorno (da articolo 46 ad articolo 57) eccependosi da più parti che la materia avrebbe dovuto trattarsi in sede più appropriata, venendo a coincidere con la fine dell'anno in corso la scadenza della legge 183 e della stessa Cassa per il mezzogiorno.

Le Commissioni hanno tuttavia respinto le proposte di eliminazione di tali articoli, ritenendo, a maggioranza, che gli interventi ivi previsti sono tutti urgenti, si riferiscono a progetti e programmi già maturi per una immediata operatività e che comunque non pregiudicano l'esame obiettivo e sereno che, in una prossima occasione, dovrà operarsi circa i nuovi modi di gestire l'intervento straordinario in favore delle aree depresse e circa la riforma della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli articoli in oggetto consentono altresì agli Enti di gestione delle Partecipazioni statali di affrontare con immediatezza problemi non oltre differibili in zone particolarmente « calde » del Mezzogiorno. In tale capo, inoltre, si fissano finalmente alcuni punti fermi e precise scadenze per avviare in termini di concretezza la metanizzazione del Mezzogiorno. In tale capo le Commissioni hanno accolto alcuni emendamenti che assicurano opportune precisazioni ed un più puntuale controllo del Parlamento sulla realizzazione degli interventi previsti.

Il capo IV (dall'articolo 58 all'articolo 67) consentirà, con il risanamento del gruppo SIR, una più rapida costituzione del polo pubblico della chimica, cui confluirà altresì — attraverso l'articolo aggiuntivo 66-bis proposto dalle Commissioni — il complesso degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica, in atto in gestione commissariale.

Su questo capo i relatori informano l'Aula che è rimasto aperto il problema dei creditori chirografari del gruppo SIR, non essendo stata definita la formulazione di un emendamento in merito, che è stato rinviato in Aula.

Il successivo capo V consentirà alla GEPI di attivare una serie di nuove iniziative nel Mezzogiorno, con un aumento finalizzato di 336 miliardi del suo capitale sociale.

Minori contrasti ha suscitato nelle Commissioni di merito l'assegnazione, disposta dall'articolo 69, di 400 miliardi, all'IRI, destinati alla ricapitalizzazione della SIP, con i benefici effetti che produrrà su

tutta l'industria del settore elettronico e della telefonia. Lo stesso dicasi per l'incremento di 100 miliardi del fondo speciale per la ricerca applicata disposto dall'articolo 71.

Passando poi ad illustrare gli interventi nel settore agricolo disposti dal capo VI, i relatori informano che le Commissioni riunite hanno proposto di concentrare nel biennio 1980-81 lo stanziamento di 100 miliardi per la formazione della proprietà contadina, previsto dall'articolo 72 per un triennio. Le Commissioni hanno altresì proposto la soppressione dell'articolo 73, aderendo così alle richieste dei deputati che non condividevano l'inserimento di un piano decennale in un decreto-legge, e destinando i 25 miliardi, a tal uopo stanziati per l'anno 1980 con tale articolo, ad incremento degli stanziamenti previsti dall'articolo 75 in favore del fondo di solidarietà nazionale. Lo stanziamento per tale fondo risulta così elevato a 75 miliardi per l'anno 1980 ed a 75 miliardi per l'anno 1981, passando complessivamente da 100 a 150 miliardi. Contestualmente alla soppressione dell'articolo 73, il Governo ha però assicurato che la dotazione di fondi per lo stesso oggetto (legge 27 dicembre 1977, n. 984) sarebbe stata disposta con legge di bilancio.

Le Commissioni sono state in larga misura consenzienti su tutto il capo VII (dall'articolo 78 all'articolo 82) concernente disposizioni relative ad aziende ed istituti di credito pubblici. In tali articoli viene disposta la fusione del CREDIOP con l'ICIPU e vengono adottate norme consequenziali ed esecutive.

Sul capo VIII, concernente depositi di fondi liquidi di enti pubblici, l'unico emendamento è contenuto nell'articolo 85 e riguarda i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana che, avendo valore di legge costituzionale, non può essere modificata da legge ordinaria, e pertanto tali fondi sono esonerati dall'obbligo del mantenimento presso la tesoreria dello Stato.

Le Commissioni non si sono soffermate sull'articolo relativo alla copertura fi-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nanziaria, sia perché il Governo dovrà fare opportune verifiche, sia perché esso dovrà essere valutato dall'Assemblea in relazione ad eventuali ulteriori emendamenti che potrà introdurre nel testo al suo esame.

Sulle norme finali, contenute nel titolo III (articolo 89), i relatori hanno riferito nella parte introduttiva della propria relazione in considerazione delle implicazioni di natura costituzionale che vi sono insite.

A conclusione della presente, breve e necessariamente sommaria relazione sul testo al nostro esame, i relatori invitano l'Assemblea a voler approvare tempestivamente il disegno di legge di conversione.

**BASSI,**

*Relatore per la V Commissione;*

**GORIA,**

*Relatore per la VI Commissione.*

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DAL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1980, N. 503,  
QUALI RISULTANO DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DALLE COMMISSIONI V E VI

	Spesa complessiva	di cui per il 1980	Periodo
	—	—	—
	(miliardi di lire)		
A) <i>Equilibrio dei costi di impresa.</i>			
Art. 38 - Fiscalizzazione . . . . .	1.800	1.200	continuativo
	1.800	1.200	
B) <i>Finanza per l'esportazione.</i>			
Art. 39 - Mediocredito: contributi in c/interessi . . . . .	550	20	1980-1985
Art. 40 - Mediocredito: anticipazioni a mediocrediti regionali . . . . .	500	500	—
Art. 41 - Artigiancassa: fondo dotazione	180	60	1980-1982
Art. 41 - Artigiancassa: concorso inte- ressi . . . . .	430	70	1980-1986
Art. 41 - Artigiancassa: fondo esporta- zioni . . . . .	50	—	1981-1983
Art. 43 - SACE . . . . .	100	30	1980-1981
Art. 44 - Credito cooperazione . . . . .	45	15	1980-1982
Art. 45 - Consorzi per commercio estero	1	1	—
	1.856	696	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO

	Spesa complessiva	di cui per il 1980	Periodo
	—	—	—
	(miliardi di lire)		
<i>C) Finanza per il Mezzogiorno.</i>			
Art. 47 - ANAS . . . . .	220	40	1980-1982
Art. 47 - Ferrovie . . . . .	200	40	1980-1982
Art. 47 - Fondo programmi regionali di sviluppo . . . . .	226	25	1980-1981
Art. 47 - Casmez . . . . .	337	—	1981 e succ.
Art. 47 - Comune di Napoli . . . . .	30	30	—
Art. 47 - EFIM (ricerca da localizzare a Gioia Tauro e San Ferdi- nando) . . . . .	50	10	1980-1984
Art. 50 - IRI (Campania e Calabria) . . . . .	500	200	1980-1981
Art. 51 - ENI (Sulcis e fibre in Basili- cata) . . . . .	100	50	1980-1981
Art. 52 - Ristrutturazione ATI . . . . .	50	20	1980-1982
Art. 54 - Metanizzazione del Sud . . . . .	605	190	1980-1982
	2.318	605	
	2.318	605	
<i>D) Risanamento Gruppo SIR.</i>			
Art. 65 - ENI . . . . .	500	350	1980-1981
	500	350	
<i>E) Finanza per investimenti a sostegno del- l'occupazione.</i>			
Art. 68 - GEPI (IMI, IRI, ENI e EFIM)	336	168	1980-1981
Art. 69 - IRI (STET) . . . . .	400	400	—
Art. 71 - Fondo ricerca applicata . . . . .	100	100	—
	836	668	
	836	668	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO

	Spesa complessiva	di cui per il 1980	Periodo
	(miliardi di lire)		
<b>F) Finanza per la bilancia alimentare.</b>			
Art. 72 - Cassa proprietà contadina . . .	100	35	1980-1982
Art. 74 - Indennità compensativa per UBA (unità bovina adulta) . . .	100	50	1980-1981
Art. 74 - Mantenimento vacche nutrici	11	11	—
Art. 75 - Fondo di solidarietà nazionale	150	75	1980-1981
Art. 77 - Fondo sviluppo meccanizza- zione . . . . .	80	15	1980-1981
	<u>441</u>	<u>186</u>	
Totale delle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge n. 301 del 1980 . . . .	7.751	3.705	
Recupero autorizzazione di spesa decreto- legge n. 3 del 1980 (SIR) . . . . .	— 81	— 81	
Totale delle maggiori spese autorizzate . .	<u>7.670</u>	<u>(a) 3.624</u>	
<b>G) Fondo legge 12 agosto 1977, n. 675.</b>			
Art. 37 - Interventi destinati a far fron- te ad esigenze eccezionali di settori dell'industria italiani	1.500	(b) 150	
	<u>9.170</u>	<u>3.774</u>	

**(a) Copertura:**

Maggiori entrate . . . . .		3.289	
Riduzione stanziamenti di bilancio:			
Fondo globale (cap. n. 9001 Tesoro: voce « Fondo nazionale di solidarietà ») . . .	75		
Metanizzazione (cap. n. 7704 Industria) . .	60		
Minori interessi (cap. n. 4678 Tesoro) . .	200	335	3.624

**(b) Copertura:**

Fondo globale (cap. n. 9001 Tesoro: voce « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici »).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE con l'invito alle Commissioni di merito di valutare la opportunità di spostare le disposizioni contenute nell'articolo 89 del decreto nel disegno di legge di conversione quale comma aggiuntivo del relativo articolo unico.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)

La XI Commissione nell'esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, e nel concentrare la sua attenzione sugli articoli 72-77 del decreto riguardanti gli interventi nel settore agricolo, ha rilevato l'insufficienza dei finanziamenti ed il fatto che con gli interventi previsti dal decreto-legge n. 503 non vengono affrontati i problemi relativi al riequilibrio dei costi e dei ricavi delle imprese agricole e non vengono prese in considerazione le situazioni di grave crisi in cui versano fondamentali settori della nostra economia agricola, quali quelli lattiero-caseario, zootecnico e vitivinicolo.

Pertanto l'XI Commissione esprime parere favorevole a condizione che siano inserite nel decreto nuove norme che prevedano:

1) la fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese cooperative e singole che operano nei comparti della lavorazione, conservazione, trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, zootecnici e vitivinicoli, nonché per le Associazioni dei produttori e cooperative ortofrutticole e agrumarie;

2) lo stanziamento di ulteriori 100 miliardi per il programma di intervento di competenza nazionale del settore della cooperazione per il triennio 1980-1983 previsto dall'articolo 3 lettera c) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sulle spese sostenute nel trasporto della raccolta dei prodotti e per la gestione degli impianti di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, e per il 1980 sia prevista la spesa di lire 10 miliardi;

3) un ulteriore congruo finanziamento alle Regioni con le stesse modalità previste dalla circolare MAF n. 72 del 14 luglio 1980 per contributi sui trasporti per la raccolta dei prodotti e sulla gestione delle imprese singole o associate a carattere zootecnico, lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutticolo aventi una rilevanza locale; condizionando la concessione dei predetti contributi e della fiscalizzazione del settore lattiero-caseario al rispetto del prezzo regionale fissato per la cessione del latte;

4) un ulteriore stanziamento alle Regioni per il credito agrario di esercizio a favore delle imprese singole ed associate, onde consentire, per i settori in crisi, idonee agevolazioni;

5) riduzione dell'IVA sui carburanti ad uso agricolo, ai fini della immediata diminuzione dei costi di produzione.

Inoltre, l'XI Commissione raccomanda che, nella stesura del testo definitivo da presentare in Aula, sia rispettata la coerenza con la precedente legislazione sulle Associazioni di produttori, e sia pertanto soppresso nel primo comma dell'articolo 73 del decreto-legge n. 503 il riferimento alle Associazioni di produttori agricoli « a titolo principale » dizione quest'ultima in contraddizione con la legge n. 674 del 1978 sulle Associazioni dei produttori.

L'XI Commissione ritiene anche opportuno che si tenga presente la distinzione tra compiti normativi delle Associazioni e compiti operativi delle cooperative, in modo da non creare confusioni, doppioni e dannose concorrenze.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA)

La XII Commissione, Industria, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) relativamente al Capo I, articolo 37 e particolarmente in ordine all'apporto di 1.500 miliardi al fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, occorre meglio precisare la destinazione dei contributi a fondo perduto in quanto « il sostegno dei programmi di sviluppo » non si concilia con la fase di progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione che appaiono più congeniali con la fase di ricerca.

Lo stanziamento di 150 miliardi per l'anno 1980, utilizzando l'accantonamento per il contenimento dei consumi energetici, vanifica ulteriormente una elaborazione progettuale che avrebbe dovuto favorire una serie di interventi diretti a conseguire un maggiore risparmio energetico. Si osserva, inoltre, che lo stanziamento di 150 miliardi appare inadeguato a far fronte ai bisogni della congiuntura, specie se si prevedono interventi nel settore automobilistico;

2) per quanto concerne il parziale sgravio degli oneri sociali per le imprese manifatturiere ed estrattive (articolo 38, secondo comma) si sottolinea l'esigenza di estendere la riduzione anche al personale femminile, al fine di garantire l'occupazione di molte industrie il cui personale è costituito prevalentemente da manodopera femminile: il tutto, eventualmente, recuperando una percentuale dei contributi previdenziali;

3) in merito ai commi terzo e quarto dell'articolo 46 si richiama l'opportunità di precisare:

a) quanto al comma terzo che i 160 miliardi del fondo nazionale per il credito agevolato di cui all'articolo 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, per i quali la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata ad assumere impegni, devono riferirsi allo stanziamento previsto dal primo alinea della lettera a);

b) quanto al comma quarto, di non sospendere le istruttorie in corso di domande presentate ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO)

La XIII Commissione esprime parere favorevole.

**TESTO**  
**DEL GOVERNO**

---

Conversione in legge, del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

**TESTO**  
**DELLA COMMISSIONE**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:*

« La medesima aliquota si applica per la costruzione degli impianti di depurazione collegati con le reti fognarie nonché per gli appalti e le forniture di beni ad esclusione delle materie prime e semilavorate, ad essi connesse »;

*nel terzo comma, le parole: « e delle edizioni musicali a stampa », sono sostituite con le parole: « delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche ».*

*All'articolo 2, prima del primo comma è inserito il seguente:*

« Nell'elenco dei prodotti agricoli ed itici della parte I della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita »;

*dopo il secondo comma è inserito il seguente:*

« Nella stessa tabella A, parte II, è soppresso il numero 71 (salgemma; sale di salina; sale marino; sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acque di mare: V.D. 25. 01) »;

*nell'ultimo comma, dopo la parola: « mobili », sono aggiunte le parole: « e per le cessioni di immobili ».*

*All'articolo 10, al primo comma è aggiunto il seguente periodo:*

« La stessa disposizione si applica alle operazioni per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto n. 633, ancorché alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato ».

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

« All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

” Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA entro il 31 gennaio. La comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed ha efficacia limitata a detto anno” ».

*Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:*

ART. 12-bis. — « All'articolo 11 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

” Le istanze, le dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso” ».

*L'articolo 13 è sostituito con il seguente:*

« Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi che non usufruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale. È escluso dai requisiti soggettivi il limite del reddito. Sono esclusi altresì i limiti di tempo e di capitale previsti dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il limite di valore di cui all'articolo 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli atti di assegnazione in godimento di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative e loro consorzi a proprietà indivisa ai sensi del citato regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì agli atti di assegnazione fatti ai soci di cooperative di case non di nuova costruzione ».

*All'articolo 18, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:*

« Se il proprietario dei prodotti di cui al primo comma, che avevano già assolto l'imposta nella precedente misura, li ritenga non idonei al consumo o alla rilavorazione, è ammesso a procedere alla loro distruzione sotto vigilanza finanziaria, con le modalità stabilite dal Ministro delle finanze. Il prodotto così distrutto è esente dal pagamento della differenza d'imposta ».

*All'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:*

« Il Ministro delle finanze, con decreto, da emanarsi annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e la programmazione economica e del tesoro, può concedere per specifici prodotti una ulteriore dilazione di non oltre 60 giorni. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare il decreto anche nel corso dell'anno.

Per il periodo di maggiore dilazione concessa a norma del comma precedente è dovuto il pagamento degli interessi, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto ».

*All'articolo 23, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: « ovvero mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 29 settembre 1973 n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 ».*

*L'articolo 25 è sostituito dal seguente:*

« Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte ».

*All'articolo 26, nel primo comma, dopo le parole « dicembre 1971 n. 1161 » sono aggiunte le parole: « , nonché dall'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».*

*All'articolo 30, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:*

« La disposizione di cui al primo comma ha effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980 ».

*L'articolo 34 è sostituito dal seguente:*

« A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, è elevata dal 75 all'85 per cento.

Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto menzionati nel comma precedente devono essere effettuati nel mese di ottobre. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, devono effettuare il versamento nel decimo mese dell'esercizio o periodo stesso fermo restando il termine dell'undicesimo mese se il decimo è scaduto o è in corso alla stessa data. Resta altresì fermo il termine di due mesi indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ».

*All'articolo 37, nel quarto comma, nella lettera a), le parole: « 15 per cento » sono sostituite con le parole: « 20 per cento »;*

*nel quarto comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) il 20 per cento dell'ammontare degli aumenti di capitale a pagamento sottoscritti e versati e degli eventuali sovrapprezzi versati, nonché degli aumenti

delle riserve mediante accantonamento degli utili effettuati nel corso del triennio indicato nel primo comma del presente articolo.»;

*dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

« La riserva di cui alla lettera c) può essere imputata a capitale; non può formare oggetto di distribuzione di utili. In caso di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, gli amministratori e i sindaci, o l'imprenditore, qualora si tratti di impresa individuale, sono puniti con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Si applica altresì la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.»;

*nel sesto comma le parole: « non si pongano in contrasto », sono sostituite con le parole: « siano coerenti »;*

*nel nono comma le parole: « sono esclusi dalla determinazione del reddito imponibile di impresa » sono sostituite con le parole: « sono assoggettati al regime tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono compresi nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto nel periodo d'imposta in cui concorrono alla formazione del reddito d'impresa. »;*

*dopo il nono comma è aggiunto il seguente:*

« Le imprese che hanno goduto dei contributi di cui al presente articolo deb-

bono documentare analiticamente l'attuazione del programma, per il quale i contributi vennero concessi, nella relazione al bilancio dell'esercizio successivo ».

*All'articolo 38, nel secondo comma, sono soppresses le parole: « per il personale maschile »;*

*dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:*

« Le riduzioni e gli esoneri di cui ai precedenti commi, qualora superino l'importo complessivo dei contributi sociali di malattia dovuti dalle imprese, vanno riferiti, per l'importo differenziale, ai contributi previdenziali dovuti dalle imprese stesse al Fondo pensioni lavoratori dipendenti »;

*nel quarto comma, le parole: « decreto-legge 29 febbraio 1979 » sono sostituite con le parole: « decreto-legge 30 dicembre 1979 ».*

*All'articolo 40, nel quarto comma, le parole: « su proposta del Mediocredito centrale », sono sostituite con le parole: « sentito il Mediocredito centrale ».*

*All'articolo 46, l'ultimo comma è soppresso.*

*All'articolo 47, nel primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) l'assegnazione alle ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi, per il triennio 1980-1982, per le principali linee ferroviarie dell'Italia meridionale, in aggiunta e coordinati con i programmi di intervento della rete ferroviaria dello Stato. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento è determinato in 40 miliardi ».

*All'articolo 50 le parole: « da destinare all'accelerata realizzazione », sono sostituite con le parole: « da destinare alla realizzazione ».*

*All'articolo 51 l'ultimo comma è soppresso.*

*Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:*

ART. 52-bis. — « I programmi relativi alle iniziative di cui ai precedenti articoli 49, 50, 51 e 52 del presente decreto vengono comunicati al Parlamento, dal Ministro delle partecipazioni statali, con indicazione dei termini di ultimazione della relazione annuale di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro delle partecipazioni statali presenta al Parlamento il quadro dettagliato dello stato di realizzazione dei prospetti di cui ai citati articoli 49, 50, 51 e 52 del presente decreto ».

*All'articolo 54, nel secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

« a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata per le opere indicate dal precedente comma primo;

b) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui ventennali, al tasso agevolato del 3 per cento, in relazione all'ulteriore 30 per cento della spesa, per le opere indicate dal precedente comma primo; ».

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei co-

muni o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di effettivo inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentite l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro ».

*dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

« Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa D.D. P.P. ogni volta che le provvidenze disposte con il presente decreto ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare ».

*Dopo l'articolo 54 sono aggiunti i seguenti:*

ART. 54-bis. — « I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti a metà ».

ART. 54-ter. — « I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dal secondo comma del precedente articolo 54, nell'adottare le relative deliberazioni debbono rideliberare anche l'eventuale concessione del servizio tenendo conto, per quanto alle condizioni, dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

*Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:*

ART. 56-bis. — « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma ».

*All'articolo 60, nel primo comma, le parole: « previa copertura » sono sostituite con le parole: « previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura »;*

*nel secondo comma dopo le parole: « La copertura delle perdite » sono aggiunte le parole: « fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 65 di integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, ».*

*All'articolo 63, nel primo comma, le parole: « consorzio bancario SIR », sono sostituite con le parole: « Consorzio bancario - S.p.a. - CBS. »;*

*All'articolo 65, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:*

« Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari. »;

*nel quinto comma, le parole: « In occasione dei », sono sostituite con le parole: « Quando si sia proceduto a »;*

*nel sesto comma, dopo la parola: « occorrenze », è aggiunta la parola: « finanziarie »;*

*dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:*

« I titoli, nonché gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti ed all'emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie. »;

*l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

*Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:*

ART. 66-bis. — « A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare l'unità funzionale degli impianti e la continuità delle produzioni, l'ENI assume, in mandato fiduciario, mediante girata per procura delle azioni, la gestione delle seguenti imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95:

Liquigas Italiana S.p.A.;

Liquichimica S.p.A.;

Liquichimica Augusta S.p.A.;

Liquichimica Biosintesi S.p.A.;

Liquichimica Ferrandina S.p.A.;

Liquichimica Robassomero S.p.A.

Entro due mesi dalla data di cui al primo comma, gli impianti e ogni altro bene immobile o mobile, così come risultanti dai libri sociali, di proprietà delle

imprese stesse, sono offerti in vendita, all'asta, in blocco non divisibile, dal Commissario straordinario. Il prezzo base d'asta è fissato, per il primo esperimento, con riferimento alla migliore delle offerte pervenute al Commissario entro il termine di dieci giorni dalla data di cui al primo comma.

Entro un mese dalla data dell'aggiudicazione cessa il mandato di cui al primo comma ».

*All'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« È chiamato a far parte dei membri di diritto del Comitato tecnico, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

*All'articolo 71, nel primo comma, sono soppresse le parole « In attesa della definizione di una nuova disciplina organica ».*

*All'articolo 72 sono soppresse le parole: « per il triennio 1980-1982 » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:*

« Lo stanziamento resta determinato in lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1980 e in lire 65 miliardi per l'anno 1981 ».

*L'articolo 73 è soppresso.*

*All'articolo 75 le parole « 50 miliardi » sono sostituite con le parole « 75 miliardi ».*

*All'articolo 85, nel primo comma, dopo le parole « a statuto ordinario e speciale » sono aggiunte le parole « , eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione Sicilia ».*

*L'articolo 89 è soppresso.*

Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

*Identico.*

Hanno effetto dal 3 luglio 1980 le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma, ad eccezione di quelle relative alle cessioni ed alle importazioni delle edizioni musicali a stampa, quinto comma, ad eccezione di quella relativa alle cessioni ed alle importazioni di gas per uso terapeutico, di reni artificiali e delle loro parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati a tali beni, e sesto comma; all'articolo 2, terzo comma; all'articolo 3; all'articolo 4; all'articolo 5, primo, secondo e terzo comma; all'articolo 6, primo periodo del primo comma e secondo comma; all'articolo 8; all'articolo 15; all'articolo 16; all'articolo 17; all'articolo 20; all'articolo 28; all'articolo 30, primo comma e all'articolo 34 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.